



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Borgo San Lorenzo li 13.11.2017

Alla Clientela in indirizzo

Oggetto: Fruizione Ferie, Permessi Rol, ex Festività.

FERIE

Com'è noto ormai da tempo (D.Lgs. 66/2003), le ferie, per la misura di 4 settimane annue, non sono più monetizzabili - se non alla cessazione del rapporto - e vanno godute per almeno due settimane nel corso dell'anno di maturazione e per le restanti due settimane nei 18 mesi successivi.

Ricordiamo che il mancato rispetto della norma comporta sanzioni da euro 100,00 a 600,00 nella generalità dei casi; da euro 400,00 a 1.500,00 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno due anni; da euro 800,00 a 4.500,00 se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 4 anni.

E' pertanto opportuno pianificare il più possibile la fruizione del periodo di riposo di 4 settimane, per non trovarsi in difficoltà.

A questo si deve aggiungere la pretesa dell'INPS, in base al criterio di maturazione per "competenza" e non per "cassa", **di dover corrispondere i contributi sulle ferie**: pertanto su tutte le ore residue ai 18 mesi stabiliti dalla norma, vanno pagati i contributi previdenziali con la retribuzione di giugno o febbraio a seconda della maturazione utilizzata in azienda (esempio: in caso di maturazione da gennaio a dicembre, per le ferie residue al 31.12.2016 andranno pagati i contributi a giugno 2018, se nel frattempo non fruite).

PERMESSI RIDUZIONE ORARIO E FESTIVITÀ SOPPRESSE

Quasi tutti i contratti collettivi stabiliscono il termine entro il quale pagare al personale i permessi ROL ed ex Festività non goduti.

Il mancato rispetto del termine, oltre a consentire al dipendente di richiedere al datore di lavoro il rispetto della norma, comporta - secondo l'INPS - **l'obbligo di pagare comunque i contributi anche in mancanza della corresponsione materiale della relativa indennità sostitutiva.**



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.8459957
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezza postale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Per attenuare quanto sopra, relativamente a Rol e Festività soppresse, occorre, in alternativa al pagamento dello scaduto, accordarsi con il dipendente per una fruizione in tempi diversi rispetto alla scadenza prevista dal CCNL.

Stesso discorso può essere seguito per le Ferie che maturano in eccedenza rispetto alle quattro settimane obbligatorie regolamentate per legge (ovviamente per le quattro settimane obbligatorie il termine di pagamento dei contributi rimane di 18 mesi).

Di seguito un format dell'eventuale accordo da fare con il personale:

Accordo modalità di fruizione di permessi ROL, ex Festività, Ferie eccedenti la misura minima prevista per legge

La Società (ragione sociale e codice fiscale) _____, con sede in (comune sede legale) _____,

e

il/la Sig./Sig.ra (Cognome e Nome) _____ e codice fiscale _____,

Dipendente di detta Società,

convengono quanto segue

le ore di: - permesso ROL - ex Festività – Ferie eccedenti la misura minima prevista per legge, maturate, nonché quelle che allo stesso titolo matureranno nel corso del rapporto di lavoro a divenire, potranno essere fruiti fino a cessazione del rapporto.

Luogo e data

Firma del Datore di lavoro

Firma del Dipendente

Restiamo a disposizione per l'esame analitico della situazione e per le attività conseguenti alle azioni intraprese precisando che lo Studio provvederà al calcolo dei contributi da versare alle varie scadenze solo se espressamente autorizzato.

Studio Pini e Associati



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.8459957
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezza postale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale